



*DPCM 28 giugno 2021*

## INTRODUZIONE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021 con cui è stato disposto il **differimento**, per l'anno 2021, **dei termini di effettuazione dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

## INDICE

- [Proroga versamenti](#)
- [Proroga del versamento dei contributi previdenziali](#)
- [Rateizzazione dell'importo dei contributi](#)

*Cliccare sui titoli dell'indice per visualizzare i capitoli di interesse*

## PROROGA VERSAMENTI

### **Differimento per l'anno 2021 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.**

#### **Beneficiari e requisiti**

La misura è rivolta ai soggetti:

- titolari di partita IVA che esercitano **attività economiche soggette agli indici di affidabilità fiscale (ISA)** compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- in **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- o che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir;
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- che sono tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da IRAP e IVA.

#### **Misura**

Effettuano i predetti versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da IRAP e IVA **entro il 20 luglio 2021** senza maggiorazione.

## PROROGA DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

#### **Beneficiari e requisiti**

Il differimento si applica a **lavoratori autonomi** e professionisti beneficiari dell'esonero parziale dei contributi introdotti dalla legge di Bilancio 2021 a favore dei soggetti **aventi i seguenti requisiti**:

- reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

## Misura

Per effetto del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, a seguito della proroga:

- **entro il 20 luglio 2021;**
- ovvero **con la maggiorazione dello 0,40% entro il 20 agosto 2021** (per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2020 e primo acconto per l'anno 2021);
- ed **entro il 30 novembre 2021** (secondo acconto 2021).

Per quanto attiene il saldo dei contributi 2020 per artigiani e commercianti, la base imponibile è data dall'importo dichiarato come reddito d'impresa e, nel caso di partecipazione in S.r.l. dalla quota di partecipazione agli utili.

### RATEIZZAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI

**Commercianti e artigiani possono rateizzare l'importo dei contributi** dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, se risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello "Redditi 2021-PF".

**Per i liberi professionisti** la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2020 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2021.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello "Redditi 2021-PF" aggiornate alla luce della proroga dei termini di versamento.